

		Sent. n. 25/2024
	REPUBBLICA ITALIANA	
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA	
	Composta dai seguenti magistrati:	
	Dott.ssa Emma Rosati	Presidente
	Dott. Alessandro Benigni	Giudice
	Dott. Benedetto Brancoli Busdraghi	Giudice – relatore
	ha pronunciato la seguente	
	SENTENZA	
	nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21393 del registro di Segreteria e	
	promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Liguria nei	
	confronti di Gianluca Calabrini, nato a Roma, il 14 settembre 1969,	
	rappresentato e difeso dall’avv. Guido Lombardi, e di Stefano Cera, nato a	
	Genova, il 30 gennaio 1970;	
	Visti gli atti di causa;	
	Uditi, nella pubblica udienza del 7 marzo 2024, il relatore, dott. Benedetto	
	Brancoli Busdraghi, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore	
	Generale, dott. Adriano Gribaudo, e l’avv. Guido Lombardi, per il sig.	
	Gianluca Calabrini; non costituito il sig. Stefano Cera.	
	Ritenuto in	
	FATTO	

	Con atto depositato in data 7 luglio 2023, la Procura ha citato in giudizio il sig.	
	Gianluca Calabrini e il sig. Stefano Cera, per sentirli condannare a risarcire il	
	danno di euro 67.716,62, oltre a rivalutazione monetaria dal 30 novembre	
	2022, interessi e spese di giudizio, derivante dall'illecito percepimento di un	
	contributo economico da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti	
	("Ministero"), finalizzato alla realizzazione di corsi di formazione da parte	
	delle imprese di autotrasporto (d.m. n. 138 del 3 maggio 2012).	
	In particolare, il sig. Cera, legale rappresentante della Cooperativa C. Colombo	
	a r.l. ("Cooperativa Colombo"), assegnataria del contributo, avrebbe	
	concordato con il sig. Calabrini, rappresentante della società di formazione	
	Formedia Servizi s.r.l. ("Formedia"), la rendicontazione al Ministero di costi	
	maggiori di quelli effettivamente sostenuti, presentando fatture in realtà	
	abbattute dalla stessa Formedia mediante l'emissione di note di credito. In tal	
	modo, sarebbero stati rendicontati costi per euro 101.952,99, superiori a quelli	
	effettivamente sostenuti dalla Cooperativa Colombo, ottenendo dal Ministero	
	euro 56.645,90, peraltro in relazione a un piano formativo realizzato solo in	
	minima parte. Tra le parti sarebbe intercorso anche un accordo anteriore	
	all'assegnazione del contributo, concernente la sua eventuale ripartizione.	
	Il danno contestato dalla Procura è, quindi, comprensivo di euro 56.645,90 per	
	la restituzione integrale delle somme percepite, euro 1.132,90 a titolo di danno	
	da disservizio ed euro 9.937,82 per rivalutazione dal 15 settembre 2014 al 30	
	novembre 2022.	
	In relazione a tali fatti, i convenuti sono stati processati penalmente per truffa	
	ai sensi degli artt. 110, 640 e 640bis c.p., sebbene il Tribunale di Genova, con	
	sentenza del 12 maggio 2022, n. 1823, abbia dichiarato non doversi procedere	
	2	

	nei loro confronti per intervenuta prescrizione del reato. È stata, nondimeno,	
	disposta la condanna della Cooperativa Colombo a pena pecuniaria, ai sensi	
	del d.lgs. n. 231/2001, mentre la Formedia è stata assolta per non aver	
	commesso il fatto.	
	Con decreto del 30 novembre 2022, confermato con ordinanza del 24 maggio	
	2023, n. 20, questa Sezione ha disposto il sequestro fino a concorrenza di un	
	credito erariale di euro 67.716,62 e saldi di conti correnti e carte prepagate per	
	complessivi euro 1.996,44.	
	Con memoria dell'avv. Guido Lombardi depositata il 14 febbraio 2024, si è	
	costituito in giudizio il sig. Calabrini, osservando che la citazione sarebbe	
	fondata sull'errato presupposto dell'illiceità degli accordi per la ripartizione	
	del contributo, antecedenti alla presentazione della domanda di finanziamento.	
	Al contrario, secondo la difesa, gli accordi preliminari sarebbero leciti e non	
	dimostrerebbero un intento fraudolento, tanto che anche il Tribunale di Genova	
	avrebbe osservato che tali pattuizioni, come l'emissione di note di credito,	
	potrebbero diventare significative solo in presenza di ulteriori elementi.	
	Nella fattispecie, però, l'esistenza di un accordo fraudolento non sarebbe stata	
	provata. L'emissione delle note di credito della Formedia sarebbe stata	
	determinata dalla consapevolezza dello stato di decozione della Cooperativa	
	Colombo (successivamente entrata in liquidazione), per evitare di pagare	
	imposte per importi che verosimilmente non sarebbero stati incassati. Inoltre,	
	l'illecita percezione di somme da parte della Cooperativa Colombo sarebbe	
	dipesa esclusivamente dalla mancata trasmissione delle note di credito al	
	Ministero, circostanza non ascrivibile al sig. Calabrini.	
	Né potrebbe sostenersi che il corso formativo non fu affatto realizzato. In senso	
	3	

	contrario, i testimoni sigg.ri Omissis e Omissis, pur precisando di aver svolto	
	corsi di durata inferiore a quella indicata al Ministero, avrebbero	
	implicitamente confermato che la Formedia aveva predisposto gli spazi e le	
	attrezzature necessari, curando anche la parte amministrativa, l'assunzione di	
	docenti e la fornitura di materiale didattico, sostenendo i relativi costi.	
	Sarebbero stati, altresì, predisposti gli strumenti per la formazione a distanza,	
	consentendo anche all'organo di controllo di verificare tramite credenziali di	
	accesso. Il docente avrebbe, poi, redatto e sottoscritto i registri di presenza,	
	controfirmati dai discenti con firma autografa non disconosciuta.	
	Infine, il sig. Calabrini non avrebbe avuto alcun interesse personale nella	
	vicenda in esame, avendo sempre agito esclusivamente nella veste di legale	
	rappresentante della suddetta società.	
	Il convenuto ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea in	
	quanto infondata per assenza di colpa grave in capo al convenuto, la	
	conseguente assoluzione del convenuto con dissequestro e restituzione	
	all'avente diritto dell'importo di euro 1.121,40 sequestrato, nonché in via	
	gradata l'esercizio del potere riduttivo.	
	Il sig. Cera non si è costituito in giudizio.	
	All'udienza pubblica del 7 marzo 2024, il Pubblico Ministero ha chiesto di	
	dichiarare la contumacia del sig. Cera.	
	Nel merito, la Pubblica Accusa ha insistito per l'accoglimento della domanda,	
	osservando come la questione della liceità degli accordi per la ripartizione sia	
	comunque un aspetto superato, alla luce del mancato svolgimento dei corsi. Le	
	testimonianze versate in atti, infatti, avrebbero rivelato come essi fossero in	
	larga parte simulati, come riscontrato da questa Sezione con la sentenza del 12	
	4	

	ottobre 2023, n. 80. Alcuni asseriti discenti avrebbero addirittura negato di	
	sapere usare il computer, con conseguente oggettiva impossibilità di impartire	
	la formazione.	
	Inoltre, non sarebbe plausibile la motivazione delle note di credito addotta	
	dalla parte, atteso che la Formedia non risulterebbe aver nemmeno tentato di	
	escutere il credito nei confronti della Cooperativa. Tale circostanza,	
	unitamente al mancato svolgimento del corso, dimostrerebbe la	
	compartecipazione del sig. Calabrini nel disegno frodatorio.	
	Anche il giudice penale, del resto, pur dichiarando la prescrizione del reato	
	ascritto al sig. Calabrini e al sig. Cera, ne avrebbe stigmatizzato la condotta.	
	L'avv. Lombardi, per il sig. Calabrini, nel riportarsi alla propria comparsa, ha	
	sottolineato la presenza di elementi formali comprovanti l'effettuazione	
	almeno parziale del corso di formazione.	
	Ai fini della dimostrazione dell'intento frodatorio, inoltre, non gioverebbe il	
	tenore della sentenza penale, giacché la pronuncia si è conclusa con	
	declaratoria di prescrizione, senza compiere un accertamento approfondito. Il	
	convenuto potrebbe al massimo essere chiamato a rispondere in via parziaria	
	per colpa grave, per non aver svolto controlli.	
	Il Collegio ha sottoposto alle parti una nota del 16 ottobre 2014, contenente	
	una dichiarazione con cui il sig. Calabrini ha comunicato al Ministero che la	
	Cooperativa aveva pagato alcune fatture oggetto di nota di credito.	
	Secondo il Pubblico Ministero, tale nota comproverebbe l'impianto	
	accusatorio e l'intento frodatorio.	
	Secondo la difesa, invece, la nota sarebbe stata resa in via di prassi ai fini dello	
	svincolo della fideiussione e non dovrebbe esserle attribuita alcuna rilevanza.	
	5	

	Al termine dell'udienza, il giudizio è stato trattenuto in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto sig.	
	Cera.	
	L'atto di citazione risulta essere stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con	
	consegna della comunicazione a mezzo posta in data 21 luglio 2023, a mani di	
	un familiare convivente, identificato come coniuge.	
	Il Collegio ritiene, dunque, correttamente instaurato il contraddittorio.	
	2. Nel merito, la linea di finanziamento in esame è stata istituita dal decreto	
	del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 3 maggio 2012, n.138.	
	L'ammontare del contributo erogabile non era predeterminato in modo esatto,	
	ma dipendeva dalla capienza delle risorse disponibili alla luce del numero delle	
	domande; l'eventuale incapienza dell'importo stanziato (pari a euro	
	23.052,697,00) avrebbe determinato una proporzionale riduzione del	
	finanziamento erogato ai beneficiari (art. 3, comma 5, del decreto).	
	Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto, l'intensità massima del contributo,	
	le maggiorazioni e i costi ammissibili dovevano essere calcolati in base all'art.	
	39 del Regolamento n. 800/2008/Ce, che prevede, tra l'altro, un'intensità	
	massima del contributo pari all'80% nel caso delle piccole imprese.	
	Conseguentemente, un innalzamento dei costi avrebbe comportato un aumento	
	del contributo nella misura dell'80% dell'incremento.	
	3. Nella fattispecie, il Collegio rileva, in primo luogo, un innalzamento fittizio	
	dei costi rendicontati al Ministero, circostanza non contestata.	
	3.1. In data 28 agosto 2012 la Cooperativa ha sottoscritto un contratto con la	
	6	

	Formedia, affidandole la progettazione, l'esecuzione e il monitoraggio del	
	piano formativo finanziato, pattuendo un compenso di euro 64.156,37, salvo	
	riduzione percentuale in caso di diminuzione della sovvenzione ai sensi del	
	predetto art. 3, comma 5.	
	Inoltre, il successivo 30 agosto 2012, la Cooperativa Colombo ha incaricato,	
	quale "soggetto attuatore", il Consorzio Confraspporto Service, assegnandogli	
	anche la presentazione della domanda di contributo. La Cooperativa si era	
	impegnata a riconoscere al Consorzio "la somma corrispondente al 10% del	
	totale dei costi ammissibili indicati nella stessa domanda di ammissione ai	
	contributi", salvo decurtazione in caso di riduzione del contributo ai sensi	
	dell'art. 3, comma 5, del d.m. del 3 maggio 2012, fermo restando il minimo di	
	euro 2.500.	
	Inoltre, in data 10 maggio 2013, tramite il Consorzio Confraspporto, la	
	Cooperativa Colombo ha rendicontato al Ministero il pagamento di euro	
	101.952,99, derivanti dalle fatture emesse dal Consorzio e da Formedia Servizi	
	s.r.l.. Conseguentemente, il Ministero ha erogato alla Cooperativa un	
	contributo di euro 56.645,90, pari all'80% dei costi ammissibili, decurtato di	
	ca. 30% a motivo dell'incapienza dei fondi (in totale, 55,56 % delle spese).	
	Tuttavia, nei confronti della Cooperativa Colombo, risultano essere state poi	
	emesse note di credito sia da parte della Formedia, sia da parte del Consorzio	
	trasporti. In particolare, la Formedia, a fronte delle fatture nn. 22, 23, 24, 25,	
	30, 31, 32 e 33 del 2013, ha emesso le note di credito n. 6 del 9 dicembre 2013	
	(per euro 24.441,02) e n. 14 del 17 dicembre 2013 (per euro 54.400,56). Sono	
	risultate, dunque, sostanzialmente azzerate tutte le fatture emesse dalla	
	Formedia, pari a euro 78.841,99, iva inclusa. Consta in atti anche un'ulteriore	
	7	

		nota di credito, la n. 5 del 9 dicembre 2013, per euro 24.643,01.	
		Il Consorzio, invece, a fronte delle fatture nn. 226 e 227 del 2013, per	
		complessivi euro 8.078,98 (iva esclusa), ha emesso in data 16 dicembre 2013	
		la nota di credito n. 67/2013, per euro 2.451,18.	
		Per l'effetto, i costi rendicontati riportati nel rendiconto del 10 maggio 2013,	
		pari a euro 101.952,99, devono essere abbattuti di oltre euro 80.000,00.	
		Il contributo dovuto sarebbe stato, per l'effetto, pari a poche migliaia di euro,	
		posto che l'80% dei costi ammissibili sarebbe stato ulteriormente ridotto del	
		30% in conseguenza del superamento della capienza dello stanziamento.	
		La rendicontazione di fatture in realtà azzerate, dunque, era chiaramente volta	
		a incrementare la base dei costi, ai fini della percezione di maggiori importi.	
		3.2. Inoltre, gli atti del giudizio dimostrano che il corso di formazione	
		professionale rappresentato al Ministero è stato svolto solo in minima parte.	
		In particolare, in data 25 marzo 2013, il sig. Cera ha affermato che i discenti	
		del corso asseritamente organizzato avrebbero svolto attività formative per	
		1.606 ore.	
		Tuttavia, le testimonianze degli allora dipendenti della Cooperativa Colombo,	
		raccolte dalla Guardia di finanza l'8 agosto 2018, dimostrano che la	
		formazione fu realizzata solo per una frazione, nella misura in cui i soggetti	
		sentiti hanno concordemente escluso di avere partecipato a corsi di formazione	
		nel 2012-2013 per le 1.606 ore indicate nell'autocertificazione per la	
		rendicontazione del costo del personale (sottoscritta dal sig. Cera il 25 marzo	
		2013), negando di aver svolto alcun corso (deposizione dei sigg. Omissis, per	
		il quale il sig. Cera aveva dichiarato 39 ore, Omissis, per il quale il sig. Cera	
		aveva dichiarato 22 ore, Omissis, per il quale il sig. Cera aveva dichiarato 27	
		8	

	ore, Omissis – per il quale il sig. Cera aveva dichiarato 30 ore, della sig.ra	
	Omissis e della sig.ra Omissis che, richiesta di chiarimenti sulle 89 ore di corso	
	attribuitele, ha affermato di “non ricord[are] nulla del genere”) o dichiarando	
	di non avere svolto formazione a distanza (sig. Omissis, per il quale il sig. Cera	
	aveva dichiarato 26 ore, e sig. Omissis, per il quale il sig. Cera aveva dichiarato	
	12 ore) o affermando di aver svolto formazione sporadica (p.e. 8 ore per il sig.	
	Omissis – per il quale il sig. Cera aveva dichiarato ben 86 ore, e sig. Omissis,	
	che ha escluso “categoricamente di aver fatto 33 ore”).	
	Il Collegio ritiene, dunque, sufficientemente provato che i corsi di formazione,	
	quandanche avviati, sono stati svolti solo in minima parte e sicuramente non	
	nella misura dichiarata dal sig. Cera.	
	Da quanto precede emerge con piena evidenza che, con l’evidente scopo di	
	lucrare indebitamente il contributo pubblico, sono stati simulati la prestazione	
	di servizi e i relativi costi (come, del resto, già osservato da questa Sezione,	
	nella sentenza del 12 ottobre 2023, n. 80).	
	Tale condotta ha sviato fondi pubblici percepiti, dalle preziose finalità	
	formative a cui erano destinati, per destinarli, invece, ad arricchire	
	indebitamente i loro percettori in mancanza di una controprestazione.	
	Né l’esistenza di alcuni adempimenti prodromici all’esecuzione del corso o di	
	alcune ore di docenza è sufficiente per giustificare il contributo percepito. In	
	tal senso, giova osservare che l’art. 4 del bando prevedeva espressamente la	
	revoca del contributo in caso di accertamento di irregolarità, con obbligo di	
	restituzione delle somme percepite.	
	Pur in presenza di una minima realizzazione del corso, l’esistenza di diffuse	
	irregolarità nell’uso dei fondi erogati comporta necessariamente la revoca dei	
	9	

	fondi. L'esecuzione del corso, che emerge dagli atti, risulta comunque talmente	
	trascurabile da compromettere in ogni caso le finalità formative del sostanzioso	
	contributo erogato.	
	3.3. Deve essere accolta anche la domanda della Procura in relazione al danno	
	da disservizio. La truffa perpetrata dai convenuti ha, infatti, precluso l'utile	
	erogazione dei contributi a chi li avrebbe utilizzati per realizzare gli scopi	
	elevati a cui erano destinate le somme – peraltro, già insufficienti a soddisfare	
	interamente la domanda. In tal senso, si rileva, altresì, l'inutile svolgimento	
	dell'istruttoria propedeutica all'ammissione in graduatoria (cfr. Corte dei	
	conti, Sez. II giur. centr. d'ap., 29 ottobre 2021, 380).	
	L'assenza di elementi inequivoci per procedere a un calcolo aritmetico dei	
	costi inutilmente sostenuti dal Ministero giustifica l'utilizzo di criteri equitativi	
	ai sensi dell'art. 1226 c.c.. Anche alla luce dell'ammontare del finanziamento	
	erogato, il Collegio reputa equa la quantificazione del danno nella misura di	
	euro 1.132,90, pari al 2% della somma illegittimamente appresa.	
	4. Il predetto danno è imputabile ai convenuti.	
	Come noto, per pacifica giurisprudenza, anche in mancanza di uno specifico	
	provvedimento di investitura, si instaura un rapporto di servizio anche tra la	
	Pubblica Amministrazione e i soggetti privati destinatari di un contributo	
	finalizzato al perseguimento di uno scopo pubblico, secondo uno specifico	
	programma. Tale rapporto di servizio è riferibile non soltanto al soggetto	
	giuridico direttamente destinatario del contributo, ma anche ai suoi organi,	
	amministratori e collaboratori i quali, inserendosi nel procedimento	
	amministrativo e nell'attuazione del programma pubblicistico, abbiano posto	
	in essere i presupposti per un'illegittima percezione del contributo medesimo	
	10	

	o abbiano provocato la distrazione e frustrazione dello scopo direttamente	
	perseguito dall'Amministrazione (cfr., da ultimo, la summenzionata sentenza	
	di questa Sezione n. 80/2023, nonché Cass., SS.UU., ord. 8 novembre 2021, n.	
	32418, che ha confermato la giurisdizione contabile e la responsabilità erariale	
	dei soggetti privati che, avendo percepito fondi pubblici, abbiano disposto	
	della somma in modo diverso da quello programmato, “poiché tra la P.A. che	
	eroga un contributo e colui che lo riceve si instaura un rapporto di servizio,	
	inserendosi il beneficiario dell'importo nel procedimento di realizzazione degli	
	obiettivi pubblici”).	
	Non vale ad esentare i convenuti da responsabilità la circostanza che essi siano	
	stati semplicemente amministratori delle società. È proprio in tale veste che	
	essi sono chiamati a rispondere, avendo cagionato un danno intenzionalmente,	
	quandanche in assenza di un diretto e immediato arricchimento.	
	5. Con riferimento all'elemento psicologico, consta una condotta	
	manifestamente dolosa.	
	Per quanto concerne il sig. Cera, la rendicontazione di fatture in realtà azzerate	
	tramite note di credito integra gli estremi del raggio doloso. In tal senso, anche	
	le predette false dichiarazioni in relazione all'esecuzione del corso di	
	formazione confermano l'intento frodatorio perseguito.	
	In tale disegno criminoso, risulta associato anche il sig. Calabrini, che ha	
	permesso l'attivazione dell'inganno nei confronti del Ministero tramite la	
	plurima emissione di fatture, poi azzerate tramite note di credito, a fronte di	
	prestazioni evidentemente mai eseguito o comunque eseguite in misura	
	marginale.	
	D'altra parte, l'accordo di ripartizione del contributo, che assegnava alla	
	11	

	Formedia una somma pari al 70% delle somme riscosse, determinava un chiaro	
	interesse a incrementare figurativamente le fatture.	
	Né può asserirsi che il sig. Calabrini fosse all’oscuro del disegno fraudolento.	
	In data 16 ottobre 2014, infatti, il sig. Calabrini ha sottoscritto una	
	dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatta secondo il	
	modello MIT – All. 19/M/22, volta a consentire alla Cooperativa di ottenere	
	dal Ministero lo svincolo della polizza assicurativa fideiussoria per cauzione	
	in essere presso la Elba Assicurazioni s.p.a.. In tale nota, egli ha asserito –	
	evidentemente, con l’intento di ingannare l’Amministrazione – che “l’ente di	
	formazione Formedia Servizi s.r.l. è stato pagato e soddisfatto per le fatture nn.	
	22, 23, 24, 25 del 3 maggio 2013” (p. 104 del documento informatico	
	denominato “6889-18_Cera+5”, depositato in atti dalla Procura), sebbene le	
	stesse fatture fossero state azzerate con le note di credito nn. 6 e 14 del 2013.	
	Tale condotta mendace, che ha portato a superare la garanzia fideiussoria, volta	
	anche a prevenire il cattivo uso dei fondi pubblici, evidenzia come il sig.	
	Calabrini fosse pienamente consapevole e compartecipe dell’accordo	
	truffaldino, integrando la piena prova del dolo. La dichiarazione mendace, nel	
	comprovare il dolo, rende evidente l’intenzione di simulare l’addebito di costo.	
	Quanto precede contraddice anche la tesi della difesa del sig. Calabrini,	
	secondo cui egli avrebbe emesso le note di credito per evitare di pagare imposte	
	su fatture non esigibili da un ente in stato di decozione. Peraltro, il fatto che le	
	note di credito siano state emesse quasi contestualmente alle fatture e la	
	manca di qualsiasi evidenza di un tentativo di escussione rendono,	
	comunque, inverosimile la spiegazione proposta dal convenuto.	
	Da quanto precede, entrambi i convenuti risultano aver agito con dolo.	
	12	

	6. La richiesta della Procura deve, dunque, essere accolta, condannando i	
	convenuti, in solido, alla rifusione della somma di euro 56.645,90 per la	
	restituzione integrale delle somme percepite, nonché di euro 1.132,90 a titolo	
	di danno da disservizio ed euro 9.937,82 per rivalutazione dal 15 settembre	
	2014 al 30 novembre 2022. Sono, altresì, dovuti la rivalutazione delle somme	
	dal 30 novembre 2022 alla data di pubblicazione della sentenza, nonché gli	
	interessi dal deposito della sentenza all’effettivo soddisfo.	
	La presente condanna comporta altri due debitori, in solido, per il risarcimento	
	a cui sono già stati condannati la Cooperativa e, in via sussidiaria, il Consorzio	
	e il suo amministratore (Corte dei conti, Sez. giur. Liguria, 12 ottobre 2023, n.	
	80). In sede di esecuzione della presente pronuncia, dovranno, quindi, essere	
	detratte le somme eventualmente già versate in esecuzione della predetta	
	sentenza n. 80/2023.	
	7. Ai sensi dell’art. 31 c.g.c., le spese sono poste a carico dei convenuti in	
	solido e in parti uguali ai fini del riparto interno e vengono liquidate con nota	
	della Segreteria a margine della presente sentenza.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria,	
	definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria difesa ed eccezione:	
	- In accoglimento della domanda attorea, condanna in solido il sig. Gianluca	
	Calabrini e il sig. Stefano Cera, in epigrafe identificati, a rifondere al	
	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la somma di euro 67.716,62 –	
	detratte le somme eventualmente già corrisposte in esecuzione della	
	sentenza di questa Sezione n. 80/2023, oltre a rivalutazione dal 30	
	novembre 2022 alla data di deposito della presente sentenza e interessi	
	13	

